



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Resp. Proced.: Dott.ssa Cecilia d'Addio

Resp. Istrut.:

OGGETTO: Trattamento fiscale
rimborsi spese.

COMUNICAZIONE N. 30

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI**

Facendo seguito alla Comunicazione FNOMCeO n.13/2020 concernente la momentanea sospensione dei pagamenti relativi ai rimborsi spesa dei consiglieri e membri delle commissioni e gruppi di lavoro si informano gli Ordini provinciali, con preghiera di trasferire il contenuto ai propri consiglieri e a tutti gli iscritti che hanno rapporti con la FNOMCeO, che dal mese di aprile gli uffici della Federazione saranno in grado di procedere al pagamento di tutti i rimborsi spese sospesi per l'adeguamento del sistema di contabilità alle più recenti disposizioni fiscali.

A questo proposito si evidenziano i principi in base ai quali la Federazione procederà alla liquidazione dei rimborsi spese che riguardano le spese di viaggio, vitto e alloggio cioè tutte le spese sostenute dal professionista nello svolgimento dell'incarico assegnatoli dalla FNOMCeO.

I soggetti gestiti dall'ufficio Contabilità si classificano in: professionisti lavoratori dipendenti, professionisti lavoratori autonomi e/o occasionali.

Rispetto ai professionisti lavoratori dipendenti le regole sul rimborso non saranno soggette ad alcun cambiamento.

Per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e altre (parcheggi, taxi, scontrini ecc.) dei lavoratori autonomi e/o occasionali è necessario differenziare i rimborsi chilometrici dai rimborsi analitici e all'interno di questa categoria bisogna distinguere tra le spese prepagate, di cui si fa carico la Federazione, e le spese sostenute dal professionista.

Di seguito sono evidenziate le normative di riferimento in materia fiscale:

1. I rimborsi chilometrici sono interamente imponibili, sono soggetti ad IVA, devono essere riportati nella fattura elettronica e sono liquidati dietro autodichiarazione.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

2. Nei rimborsi analitici le c.d. spese prepagate dalla Federazione sono attivate attraverso la richiesta del professionista a Cisalpina che provvederà all'acquisto dei biglietti, servizi alberghieri e transfert. Queste spese prepagate dal committente, ai sensi dell'art.54, comma 5, TUIR non sono considerate come compenso del professionista e quindi non sono riportate in fattura.

Il professionista non deve allegare alcuna documentazione per la liquidazione.

3. Nei rimborsi analitici le spese sostenute e anticipate dal professionista nello svolgimento dell'incarico sono interamente imponibili, sono soggette ad IVA e ritenuta d'acconto e sono interamente deducibili. In questo caso il professionista conserverà in originale la documentazione relativa alle spese e invierà alla Federazione solo le fotocopie.

Per quanto concerne l'IVA sui mezzi di trasporto (aerei, treni, taxi, ecc) la medesima non viene inserita nella fattura del professionista in quanto non è detraibile ai sensi dell'art.19 bis comma1, lett. e) del DPR n.633/72.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

Firmato
digitalmente da

FILIPPO ANELLI

O =
FNOMCEO
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005